



Comunicazione UFRC 1/19

17. dicembre 2019

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) – Conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Contesto e scopo della comunicazione

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha approvato la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.¹

La presente comunicazione ha lo scopo di chiarire le conseguenze della LIsFi per le autorità del registro di commercio.

2 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli concernenti gli istituti finanziari ai sensi della LIsFi

L'art. 13 relativo alla protezione delle denominazioni confuse o ingannevoli recita come segue :

¹ *La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.*

² *Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.»*

L'autorizzazione è una condizione per l'uso di queste denominazioni protette per qualsiasi nuova iscrizione o modifica della ragione sociale, rispettivamente del nome, o dello scopo di un ente giuridico. L'autorizzazione viene rilasciata dalla FINMA. L'obbligo di ottenere l'autorizzazione prima della richiesta di iscrizione nel registro di commercio spetta all'ente giuridico interessato.²

¹ RU 2018 5247; RS 954.1.

² Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), FF 2015 7293.

Questa situazione richiede l'aggiunta di una cifra 48a nell'istruzione e direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi del 1° luglio 2016, la quale è ora intitolata "2.2.4 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli concernenti gli istituti finanziari ai sensi della LIsFi" :

La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole (art. 13 cpv. 1 LIsFi). Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.

Esempio:

Non ammesso: „Stryk società di intermediazione mobiliare “, „Mercia Trustee SA“.

3 Enti giuridici già iscritti nel registro di commercio

Per gli enti giuridici già iscritti nel registro di commercio, l'art. 13 LIsFi non prevede l'obbligo attivo di verificare la ragione sociale, rispettivamente il nome, o lo scopo.

Tuttavia, non appena un ente giuridico adotta la propria ragione sociale, rispettivamente il nome, e/o lo scopo in modo tale che sia necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della LIsFi, l'Ufficio del registro di commercio deve richiedere la corrispondente autorizzazione della FINMA.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin